



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME
Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/III

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

**IL CAMMINO DELLE IDEE
DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME**

Diritto e cultura nell'esperienza europea

**a cura di
Paola Maffei e Gian Maria Varanini**

**Firenze University Press
2014**

L'esercizio della giustizia in un centro feudale siciliano nella seconda metà del XVI secolo*

di Orazio Cancila

Allo scopo di coprire le spese sostenute per assumere la corona imperiale e per la guerra con la Francia di Francesco I ancora in corso («assumenda sacri imperii corona et aliis urgentibus necessitatibus sue cesaree maiestatis»)¹, nel settembre 1521 Carlo V autorizzò il viceré di Sicilia duca di Monteleone a vendere, con patto di ricompra, anche meri e misti imperii. Dalla Sicilia, l'imperatore si attendeva 25.000 ducati, che il Monteleone avrebbe dovuto recuperare nel modo più celere e con il minore danno per il regio erario proprio attraverso la cessione di diritti

per viam contrattus conventionis, impignorationis aut vendicionis quorumvis iurium et gabellarum nostrarum istius regni cum carta gratie reddimendi, pro eodem pretio celerius acquirere et habere².

Il marchese di Geraci Simone I Ventimiglia poté così acquistare con patto di ricompra il mero e misto imperio su Castelbuono, Geraci, Gangi, San Mauro, Pollina, Tusa, Castelluzzo (Castel di Lucio) e Pettineo, ossia il diritto di amministrare – attraverso uomini di legge da lui nominati – la giustizia civile e criminale, con il potere di comminare pene pecuniarie e carcerazioni, amputare orecchie, naso e mani, praticare la tortura e condannare anche a morte, come pure di innalzare delle forche:

in signum ipsius meri et mixti imperii et alte et baxe iurisdictionis vos, heredes et successores et officiales vestri possitis et valeatis in dictis vestris terris, territoriis, confinibus et districtibus earum furcas, perticas, palos, curulam et alia ipsum merum et mixtum imperium denotantia in terrore et punitione malefactorum et delinquentium ponere et erigere³.

E infatti a Castelbuono, capitale del marchesato di Geraci e sede della gran corte marchionale, esisteva una contrada in prossimità del centro urbano deno-

* Abbreviazioni utilizzate: ASP = Archivio di Stato di Palermo, TI = sezione di Termini Imerese.

¹ ASP, Cancelleria, b. 273, *Privilegium meri et misti imperii ill. domini marchionis Yrachii in personam domini Simeonis de Vigintimiliis et est privilegium vendicionis meri et misti imperii octo suarum terrarum* [Messina, 4 agosto 1522], c. 708r.

² *Ibidem*, c. 709r.

³ *Ibidem*, c. 712v.

minata *delli furchi*, perché evidentemente vi si collocavano le forche⁴, simbolo del potere feudale di amministrare l'alta giustizia penale, che comportava non solo vantaggi immateriali in termini di prestigio, ma anche materiali, perché spesso le condanne al carcere per fatti di sangue e danneggiamenti a persone e beni altrui erano commutate in sanzioni pecuniarie a favore dell'erario baronale. E si trattava di multe piuttosto pesanti, il cui pagamento poteva anche essere rateizzato qualora il reo fosse riuscito a prestare idonea cauzione, per la quale coinvolgeva anche amici e parenti, che garantivano ciascuno secondo le proprie possibilità⁵. Secondo la testimonianza del giurista Baldassare Abruzzo, nella curia marchionale di Geraci, poiché i giudici avevano il potere di ridurre le pene previste dalle norme penali, i ladroni non venivano condannati alla pena capitale come prescriveva una prammatica, ma evidentemente si preferiva tramutare la pena in pesanti ammende pecuniarie⁶.

Ai vassalli tuttavia era consentito avanzare ricorso al tribunale della regia gran corte non solo contro le sentenze della curia marchionale, ma anche contro lo stesso marchese. Nessuna magistratura esterna avrebbe però potuto ordinare l'invio nel marchesato di commissari contro i vassalli:

per privilegium meri et mixti imperii ipsius illustrissimi domini marchionis, tam in dicta terra Castri Bono quam in toto eius marchionatu non possunt destinari nec conferre commissarii neque algozirii contra vassallos ipsius illustrissimi domini marchionis.

Così ribadirà più tardi, nel 1561, senza successo però, il notaio Abruzzo, nella qualità di luogotenente nell'ufficio dell'erario del marchesato, a tale Gian Antonio Lo Pizzuto, commissario inviato a Castelbuono per la riscossione di un credito contro i coniugi Andrea e Margheritella Oddo e contro i loro fideiussori, uno dei quali era stato messo in carcere dal Lo Pizzuto, che gli aveva anche sequestrato i beni⁷. E il Lo Pizzuto non sarà l'unico commissario inviato dall'erario regio e da privati per il recupero di crediti contro i vassalli del marchese e molto spesso anche contro lo stesso feudatario.

La linea di separazione tra le due giurisdizioni, feudale e regia, non era ben definita e perciò non mancheranno nel tempo le controversie, soprattutto in campo criminale. Nel 1585 il castellano (che era poi il carceriere) si rifiutava di

⁴ I documenti accennano anche a una *portella de li impisi* [= degli impiccati].

⁵ «Et sunt pro fideiussione fracta unciarum vigintiquinque fractione carcerum per Leonardum de Orlando eorum filium et fratrem»: era la somma che inizialmente dovevano Paolo e Domenico Orlando, di Tusa, padre e figlio, per la scarcerazione del congiunto Leonardo. Nel novembre 1554 dovevano ancora 12 onze, che si impegnavano a pagare all'erario del marchesato di Geraci nell'agosto 1555 con un acconto di sei onze e a fine agosto 1556 con il saldo. A saldo avvenuto, l'atto fu casato l'11 novembre 1556 (ASP TI, *Notaio Pietro Paolo Abruzzo*, b. 2178, 27 novembre 1554). La moneta di conto in uso ufficialmente in Sicilia sino all'Unità era l'onza di 30 tari. Il tari si divideva in 20 grani e il grano in 6 piccioli o denari.

⁶ «Iudex habet in mandatis, ut non servet rigorosam poenam statuti, sed ut possit illam minorare: et nos saepe vidimus hanc opinionem servari in Curia Marchionali status Hyeracis in terminis furis et latronis in campis, ubi non fuerunt condemnati ad poenam vitae, non obstante pragmatica hoc dicente» (B. Abruzzo, *Interptractatio ad pragmaticam unicam de modo procedendi summarie, & de plana, sola facti veritate inspetta*, Panormi, apud Alphonsum de Isola, 1638, p. 153).

⁷ ASP TI, *Notaio Francesco Guarneri*, b. 2232, 24 maggio 1561, cc. 41v-42r.

consegnare a due *algozirii* appositamente inviati dalla regia corte due detenuti nelle pubbliche carceri di Castelbuono, sostenendo che, poiché la richiesta ledeva i privilegi del marchese, egli non si sentiva obbligato alla consegna: l'accertamento delle loro responsabilità spettava agli ufficiali del marchesato, non agli ufficiali regi. I due *algozirii* rispondevano che essi erano meri esecutori degli ordini del viceré; se il castellano non era d'accordo si presentasse al viceré⁸.

L'esercizio del mero e misto imperio richiese la ristrutturazione dell'apparato giudiziario, che non sappiamo come esattamente funzionasse a Castelbuono. Nei centri feudali, l'amministrazione della giustizia era affidata alla corte capitaniale, presieduta dal capitano il quale – scelto ovviamente dal barone – durava in carica un anno e si occupava dell'ordine pubblico con l'aiuto eventuale di guardie (*provisionati*) il cui salario era a suo carico. Lo aiutava, sia direttamente sia con un'azione di stimolo, il fiscale, una figura per certi aspetti analoga a quella dell'odierno procuratore della repubblica, che poteva servirsi anche di guardie armate (*compagni*) e che rappresentava talora l'accusa contro i criminali e talora l'avvocato difensore dei vassalli. Completavano la corte capitaniale il giudice criminale (anch'egli con incarico annuale) e un mastro notaio, che non era necessariamente un notaio e il cui ufficio solitamente il feudatario cedeva annualmente in appalto dietro pagamento di un canone: a sua volta, il funzionario si rifaceva con la riscossione dei compensi che la carica comportava. La giustizia civile era affidata ad altro giudice, ma a Castelbuono sembra che le due cariche di giudice criminale e di giudice civile fossero unificate. Di contro vi risulta attivo un *giudice di appellazione* o *giudice superiore*, con competenza sull'intero marchesato per le sentenze appellate: Simone II concesse ai castelbuonesi «che sia uno delli cittadini di detta terra il quale debia fare residenza in quella»⁹.

Nella seconda metà del Cinquecento tennero l'incarico di giudice ordinario a Castelbuono i dottori *utriusque iuris* Girolamo de Ribbiba di San Marco (1552-54), Lattanzio Foti di Alcara (1554-56, 1557-59 e 1566), Nicolò Giacomo Manuelli di Alcara (1558-60, 1568-69), Marco Antonio Gallo del Regno di Napoli (1560-62, 1564-65, 1571), Celidonio Errante di Polizzi (1562), Basilio Mangia (1567), Raffaele Di Prima (1572, 1582), Aloisio Cicala di San Mauro (1589-90), Paolo de Rasis del Regno di Napoli (1590-91, 1593, 1596-97), Ottavio Abruzzo di Castelbuono (1594), Claudio La Guardia (1595), Simone De Flore di Cefalù (1596, 1598-99): professionisti, quasi sempre forestieri, che talora vi si stabilivano definitivamente e vi prendevano moglie, assumendone così la cittadinanza *per ductionem uxoris*. In tal caso, alla scadenza del mandato, si dedicavano alla professione di avvocato e si impegnavano anche in altre attività.

Fu il caso, ad esempio, del dottore *utriusque iuris* Celidonio Errante (†1585), originario di Polizzi, che all'inizio del 1562 sposò a Castelbuono Vittoria Flodiola, con una dote di ben 400 onze, e tenne l'incarico di giudice del marchesato sol-

⁸ ASP TI, Notaio Filippo Guarneri, b. 2236, 19 novembre 1585, cc. 87r-88r.

⁹ Archivio privato Antonio Mogavero Fina (oggi presso il Museo Civico di Castelbuono), faldone 1, Capitoli delle grazie confermate e concesse dal marchese Giovanni III all'Università di Castelbuono nell'anno 1574.

tanto in quell'anno, per dedicarsi successivamente a un vasto giro d'affari come avvocato molto richiesto, procuratore in diversi atti, appaltatore della gabella della macina nel 1569-70 e di altre gabelle civiche, imprenditore agricolo con aziende anche fuori Castelbuono. Dal suo inventario *post mortem* rileviamo infatti come egli avesse interessi in tutte le Madonie¹⁰. I suoi affari si estendevano anche al lucroso commercio della legna da ardere, che però nell'ottobre 1583 gli provocò un contenzioso con l'abate di Sant'Anastasia Artale Scalzo, il quale gli aveva venduto tutto il legno morto del feudo Sant'Anastasia, con la facoltà di potere anche scorticare le querce da sughero fino a una altezza di m. 8,75. Errante si affrettò a ingaggiare un taglialegna, con l'incarico di «tagliare» mille cantari (q.li 800) di legna in tre mesi¹¹, e un mulattiere, che avrebbe dovuto curare il trasporto e che però si allontanò dal servizio illicenziato¹², costringendolo a cercare un sostituto¹³.

Poco tempo dopo, l'abate ingabellò il feudo «ad usu di massaria» a Bartolo Ficarra, «con facultati di farsi lo ligno morto per usu di massaria, non adevertendo che non ci potia vindiri quello che non era lo suo, havendolo vinduto al ditto exponenti», lamentava Errante¹⁴. Il Ficarra, come era consuetudine, subaffittò il terreno a diversi coloni («multi burgisi»), «li quali havendo iniziato a mai-sari hanno miso a sacco – accusava Errante – tutti li suvari et buxigli [= querce] che li hanno venuto davanti et tutto lo ligno morto hanno stirpato, arso et roinato», creandogli danni per più di 3.000 cantari di legna grossa, più di 6.000 salme di legna a fascine e altrettante di legna per carbone. E malgrado ciò «vanno perseverando in stirpari, ardiri et roinari lo bosco, talmenti che lo exponenti non ha potuto consequitari la gabella chi paga... non senza grandi danno suo». Con la sua protesta contro l'abate, l'avvocato Errante chiedeva anche il risarcimento del grave danno subito.

L'abate rispose che non aveva concesso a nessun borghese di raccogliere o estirpare legna. Se qualcuno aveva estirpato delle piante per seminarne il terreno, lo aveva fatto lecitamente, così come lecitamente aveva utilizzato il legno morto per uso della sua massaria, come era consuetudine in ogni parte del Regno di Sicilia («et sic semper fuit solitum et consuetudinem in quavis regni parte et in omnibus feudis et baroniis»). L'abate passava quindi al contrattacco,

¹⁰ ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2236, 12 ottobre 1585, cc. 73r-75v.

¹¹ *Ibidem*, b. 2235, 30 ottobre 1581.

¹² *Ibidem*, 8 gennaio 1581 (s. c. 1582).

¹³ *Ibidem*, 25 marzo 1582.

¹⁴ Il contratto d'affitto al Ficarra, successivo a quello con l'Errante, riguardava la concessione del feudo per tre anni dal 1° settembre 1583, «ad usum massarie iuxta consuetudinem huius terre Castri boni et herbagiorum, et che pozza percipere li frutti tanto di terragi, herbagi come di aglianda et qualsivogla altri frutti pertinenti et spettanti a detto fego, appoi [= eccetto] delli stantii di detta abbazia». «Cum patto etiam quod dittus condutor non possit nec valeat in dicto fego tagliare nessuna spetie di arbori, cerci [= querce], né altra sorte di lignami che fruttano aglianda come sonno cerci et cerzuni per nessuno uso, tanto per uso di massaria come per qualsivogla altro uso et effetto, exceptuata ligname morta, della quale ligname morta si pocza servire per uso tanto di massaria, lo quali ligno morto detto reverendo signor abbate pocza vendere et ingabellare a cui li piacerà come robba sua» (Ivi, 25 ottobre 1582, cc. 77v-79v).

chiedendo le spese e il risarcimento per i danni subiti a causa delle molte querce che l'Errante aveva fatto recidere senza averne alcun diritto, perché avrebbe dovuto limitarsi ai soli polloni di quercia:

buxigli che si intendino quelli minuti et non per li cersuni grossi né manco per chierzi, li quali ligni contra la forma del contracto tagliati et facti tagliari per decto magnifico di Erranti sonno ultra la somma di cinco milia cantara.

Se poi l'Errante avesse voluto insistere nella protesta contro di lui, doveva rivolgersi al tribunale del Sant'Uffizio, dato che l'abate Scalzo ne era ufficiale e quindi godeva del foro privilegiato¹⁵. Un osso duro l'abate, anche per un avvocato esperto e smalzato quale era l'Errante! Gli inquisitori del Sant'Uffizio non gli avrebbero mai dato ragione. E questo l'avvocato Errante certamente lo sapeva, ma intanto per far fronte alle spese processuali era costretto a soggiogare assieme alla moglie una rendita di onze 3 per un capitale di onze 30, con ipoteca sui suoi beni¹⁶.

Nello stesso periodo Errante litigava anche con il chierico mastro Bernardo Palumbo, che si era associato per un terzo nella gestione di una massaria nel feudo Valledolmo, da lui acquistata in precedenza da Gregorio Messina di Caltavuturo. Palumbo si era impegnato a pagare la sua parte e a contribuire alle spese di gestione, che però, a detta di Errante, non aveva mai corrisposto e inoltre si rifiutava di contribuire alle spese dell'anno corrente 1582-83, in cui erano già deceduti 14 buoi e 5 vacche, sostituiti da 15 buoi acquistati con capitali del solo Errante, il quale si era accollato anche le spese del frumento per la semina e per il vitto dei lavoratori, mentre si avvicinava ormai il tempo della mietitura che richiedeva altre spese. A Errante non rimaneva perciò che protestare e chiedere i danni. Il giorno dopo, mastro Bernardo rispose per le rime e da accusato si trasformò in accusatore, da protestato in protestante: per il primo anno egli aveva regolarmente pagato la sua parte di spesa per l'acquisto della massaria e di gestione. Il secondo anno partecipò alla semina contribuendo alle spese del frumento e del salario dei lavoratori, come documentava. Intanto, aveva deciso di vendere la parte di massaria a tale Giambelluca di Collesano, disposto a pagare il seminato in ragione di onze 5 a salma, ma Errante

pregao et fici pregari ad esso di Palumbo di più personi che volia esso di Erranti ditta massaria et si accordaro per menzo di amici et ci relaxao ditta parti sua, la quali ci dovia pagari conforme a la stima da farsi per experti da eligirsi da l'una et l'altra parti... et detto di Erranti si pigliaio in potiri la parti di detta massaria di detto di Palumbo con tutti li boi, vacche et stigli di massaria et quella si metio et applicao a soi comodi et incomodi et non curao né cura fari cautela ad ipso protestanti di quello che dive donari tanto di lo prezzo de li seminati quanto di lo prezzo di li maisi, boi et altri stigli di massaria, conforme a l'accordio per menzo et presenti di più personi et testimonii. Immo indebitamente al presenti havi requesto ad ipso protestanti che chi paga la parti di li spisi di ditta massaria, non essendo di giusto stanti che ditto di Erranti si piglao la parti di detto di Palumbo in potiri et quella si havi seminato.

¹⁵ *Ibidem*, b. 2236, 14 ottobre 1583, cc. 55 sgg. Chiamato in causa, anche Ficarra protestò con l'abate per i danni che gli provocava l'azione di Errante, dato che il suo contratto d'affitto prevedeva espressamente che egli e i suoi borgesì avrebbero potuto utilizzare il legno morto per le esigenze della massarie (ivi, 22 ottobre 1583, cc. 61 sgg).

¹⁶ *Ibidem*, 22 ottobre 1583, cc. 45 sgg.

Palumbo si diceva pronto a presentare prove testimoniali di quanto affermava e intanto chiedeva a Errante di rispettare l'accordo verbale tra loro e di saldargli quindi il prezzo della sua parte di massaria¹⁷. È mia convinzione che Errante, che non aveva ancora provveduto a saldare il dovuto a Palumbo, di fronte alla cattiva annata che aveva anche provocato la moria dei bovini e lo costringeva anche a indebitarsi, rimetteva tutto in discussione, dimenticando volutamente gli accordi presi. Egli era un personaggio litigioso, certamente difficile: non erano pochi i salariati delle sue massarie che si allontanavano dal lavoro illucenziati. Contro il loro comportamento egli elevava continue proteste e minacce, ma le fughe dei dipendenti dal lavoro forse non erano soltanto colpa loro. Errante non la perdonava a nessuno: un suo guardiano dovette dichiarare di essere stato saldato del salario in denaro e in grano dell'anno e inoltre di considerarsi suo debitore per tre salme di grano, prezzo del danno causato nella qualità di custode degli animali nel feudo Valledolmo, e impegnarsi a consegnare il prodotto entro agosto, pena il pagamento della "maggior valuta"¹⁸.

Nella vicenda della massaria di Valledolmo rimase pesantemente coinvolto anche il magnifico Francesco Lupo, che gli aveva fatto da fideiussore nell'acquisto. Sia Errante, sia gli altri due soci, Girolamo Trimarchi e il chierico Palumbo, lo avevano in verità sollevato da ogni responsabilità, ma il venditore, non essendo riuscito a farsi pagare da Errante, che intanto era deceduto, si rivaleva contro di lui, sequestrandogli 700 ovis, giumente e puledri, che Lupo nel frattempo aveva donato alla figlia. Protestava perciò contro Trimarchi e Palumbo perché recuperassero gli animali sequestrati e gli rifondessero i danni subiti dal giorno del sequestro al giorno della restituzione¹⁹.

Come avvocato, Errante godeva di onorari alquanto elevati: nel 1574 fu ingaggiato dal cognato Girolamo Trimarchi per quattro anni con un salario di onze 25 l'anno, perché lo difendesse presso tutti i tribunali in qualsiasi controversia civile e penale potesse riguardarlo²⁰. Per l'assistenza in sede criminale e civile, il magnifico Guglielmo Ortolano nel 1582 si impegnò a versargli 16 onze, un terzo a Carnevale, un terzo a Pasqua, un terzo ad agosto²¹. La sua difesa e quella di Gian Francesco Gallo, come sollecitatore, nella Gran Corte Marchionale di Geraci a favore di Antonio Di Trapani, accusato dal procuratore fiscale di aver commesso diversi crimini, costò ai coniugi Di Trapani la cessione ai due della loro casa terrana nel quartiere Salvatore, come pagamento del loro onorario²². Anche l'acquisto della casa terrana nel quartiere San Luca dalla vedova Santa Di Vita sembra un compenso per prestazione professionale prestata all'appena defunto Andrea Di Vita: lo fa pensare il prezzo di onze 10 concordato tra le parti e pagato in contanti. Raramente a Castelbuono il prezzo di un immobile era

¹⁷ *Ibidem*, b. 2235, 26 maggio 1583, cc. 352r-354r.

¹⁸ *Ibidem*, 9 agosto 1583, c. 384v.

¹⁹ *Ibidem*, b. 2236, 21 maggio 1586, cc. 145r sgg.

²⁰ ASP TI, *Notaio Francesco Guarneri*, b. 2234, 11 dicembre 1574, cc. 92v-93r.

²¹ ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2235, 17 dicembre 1582, c. 149v.

²² *Ibidem*, 9 febbraio 1580, s. c. 1581.

pagato all'atto dell'acquisto; di solito era affidato alla stima di esperti scelti dalle parti e pagato con lunghe rateazioni²³. Lo stesso giorno l'avvocato Errante si affrettò a cedere l'immobile in affitto per tre anni all'amico Giovanni Faulisi, per un canone di onze 1.12 l'anno²⁴, che equivaleva a un interesse annuo del 14 per cento sul prezzo di acquisto di onze 10, un interesse fuori mercato e certamente da usura. L'affitto a Faulisi era un *escamotage* per convincere la Di Vita che il canone richiesto era in fondo quello di mercato, tanto è vero che c'era chi (Faulisi) era disposto a pagarlo. Così, cinque giorni dopo, Santa riprese in subaffitto l'abitazione dal Faulisi, impegnandosi a pagare un canone di tari 15 per cinque mesi (aprile-agosto 1582) e di onze 1.12 l'anno per i due anni successivi²⁵. Questo era l'avvocato Errante!

La sua vita non fu esente da altri incidenti di percorso: nel 1572 era stato infatti in carcere a Palermo, accusato dai coniugi Paolo e Angela Trentacoste dell'assassinio del loro figlio sacerdote Giustino, e per ottenere gli arresti domiciliari a Castelbuono dovette presentare una fideiussione di 100 onze²⁶. Al momento della morte (1585), egli era pesantemente indebitato, tanto che la moglie Vittoria aveva preteso, prima che dettasse il testamento al notaio, la restituzione della sua dote e quindi la cessione dell'abitazione, di un uliveto, di biancheria e utensili di casa e dei libri²⁷. Rimanevano soltanto qualche immobile e dei beni mobili (una massaria, attrezzature, animali), che egli ordinò che fossero venduti all'asta nella pubblica piazza al migliore offerente²⁸. Non molto per i vari creditori elencati nel testamento e per i suoi numerosi figli, uno dei quali, Vincenzo, sarà l'autore della spassosa commedia *Inganni d'amore* pubblicata nel 1603²⁹. Nel timore che i creditori del marito vi mettessero le mani, Vittoria considerò come parziale la precedente restituzione dei beni e chiese ai figli il completamento, ottenendo la cessione dei crediti derivanti dalla vendita dei beni del defunto³⁰.

Se si eccettuano i dottori *utriusque iuris* Ottavio Abruzzo (1556-1606), figlio peraltro di un immigrato di Polizzi, e Gian Pietro Prestigiovanni, che però non ricoprì mai la carica di giudice, i magistrati e i giurisperiti attivi a Castelbuono erano tutti forestieri, compresi alcuni notai che svolgevano le funzioni di patrocinatori nelle controversie penali e civili. Il giudice doveva essere necessariamente laureato in diritto e, poiché in loco non nascevano ancora giurisperiti, il feudatario era costretto a far venire da fuori i laureati *in utroque iure* ai quali affidare la carica, in particolare dalla Sicilia nord-orientale e soprattutto dal napoletano, nelle cui università (Catania e Napoli) avevano conseguito la laurea. È

²³ *Ibidem*, 5 aprile 1582, cc. 364r-365r. Tredici anni dopo, la vedova di Errante, Vittoria, a nome anche dei suoi figli restituì l'immobile ad Anna Di Vita, erede di Santa, e l'atto fu cassato.

²⁴ *Ibidem*, 5 aprile 1582, cc. 365v-366r.

²⁵ *Ibidem*, 10 aprile 1582, cc. 371r-v.

²⁶ ASP TI, notaio Francesco Guarneri, b. 2233, 15 febbraio 1571 (s. c. 1572), c. 126r.

²⁷ ASP TI, notaio Filippo Guarneri, b. 2236, 11 settembre 1585, cc. 11r-14r. Purtroppo manca l'elenco dei libri, mentre la biancheria e gli utensili di casa sono minuziosamente elencati.

²⁸ *Ibidem*, 11 settembre 1585, cc. 15r-18r.

²⁹ Su Vincenzo Errante, cfr. O. Cancila, *Vincenzo Errante: uno sconosciuto commediografo d'inizio Seicento*, «Mediterranea - ricerche storiche», 9 (2012), 24, pp. 163-174.

³⁰ ASP TI, notaio Filippo Guarneri, b. 2236, 19 agosto 1586, cc. 165r-166r.

significativo che la vedova dell'avvocato Errante fosse costretta nel 1591 ad affidare a un abitante di Polizzi l'incarico di trovare un compratore dei testi di diritto del defunto marito: «omnes eius libros legum et diversorum doctorum cui vel quibus (...) et cum quibus melius se convenire»³¹. Evidentemente a Castelbuono erano mancati gli acquirenti!

Non abbiamo l'elenco dei testi in vendita e complessivamente sappiamo poco dei testi di diritto in circolazione a Castelbuono nel Cinquecento: Fabio Gallo, figlio del dottore *utriusque iuris* Marco Antonio, morendo nel 1575 dispose che nella vendita dei libri di diritto civile che teneva a Catania – presso la cui università forse studiava legge – a parità di prezzo fosse preferito l'allora giovane Ottavio Abruzzo, forse suo collega d'università. Si soffermava in particolare su

li bartholi [Commentari di Bartolo di Sassoferrato], li pauli de castro [Commentari di Paolo di Castro], li jasoni [Commentari di Giasone del Maino] et li alexandri [le opere di Alessandro Tartagni] et *ultra* lo ripa [Gian Francesco Ripa]³².

L'inventario *post mortem* di Abruzzo elenca una lunga lista di libri della biblioteca («bona mobilia reperta in scriptorio») pressoché illeggibile e peraltro poco analitica dato che autori e titoli sono indicati molto sommariamente. Peccato che una biblioteca così ben fornita come era indubbiamente quella dell'avvocato Abruzzo non possa essere meglio conosciuta. Tra le opere individuate che indico in nota³³, oltre ai testi canonici del diritto siculo, mi piace segnalare la presenza dell'opera sulla nobiltà di André Tiraqueau, ancor oggi ritenuta fondamentale dagli studiosi che si occupano di questioni attinenti alla nobiltà. E l'Abruzzo era autore di una storia di Castelbuono rimasta manoscritta e andata perduta, in cui certamente gran parte era dedicata ai Ventimiglia.

Ben fornita di opere giuridiche era la biblioteca del notaio Alfonso Matta, i cui atti, molto dettagliati e puntuali, dimostrano competenza e professionalità:

³¹ ASP TI, notaio Pietro Paolo Abruzzo, b. 2224, 11 gennaio 1590 (s. c. 1591), cc. 196r-v.

³² *Ibidem*, 26 agosto 1575, cc. 246r-v.

³³ Il notaio Russo, che con una scrittura ostica ha redatto l'inventario, ha rilevato dai frontespizi dei volumi, senza comprenderli, quelli che a lui parevano titoli (per esempio, elenca un non meglio specificato «opus aureum»). Con grosse difficoltà sono riuscito a individuare le seguenti opere e autori: «cinco testi civili» (probabilmente i cinque volumi del *Corpus iuris civilis*), l'opera di Bartolo compresi i volumi con i trattati e i *consilia* e compreso il repertorio, un «index alphabeticum omnium Capitulorum Siciliae», la *Summa artis notariae* di Rolandino de' Passaggeri, lo *Speculum* di Guglielmo Durante, Giasone del Maino, un «Repertorium Marsilii» (riferibile ad un'opera di Ippolito Marsili), il *De origine Italiae* (di Mirsilo Lesbio? il nome è sconosciuto), la *Practica sindicatus* di Girolamo Giorlando, le *Constitutioni prammaticali del Regno di Sicilia fatte sotto ... Marc'Antonio Colonna* (Palermo, 1583), l'*Istruzione della milizia ordinaria del regno di Sicilia riformata dal Viceré conte di Olivares nel 1595*, gli *Iura municipalia seu consuetudines felicitatis urbis Panormi* di Paolo Caggio, il *Convivium quadragesimale* di Valente Quaresima, lo *Speculum confessorum* del francescano Matteo Corradone, il Tiraqueau, la cosiddetta *Practica* di Lanfranco di Oriano, la cosiddetta *Practica Baldi* (cioè la *Compendiosa* di Tancredi da Corneto), il *Tractatus de maleficiis* di Angelo Gambigioni, un *De pactis* (di Andrea ab Exea? il cognome è sconosciuto), la *Practica criminalis* di Pietro Follerio, delle «communes opiniones criminales» (di Ippolito Bonacossa), Egidio Bossi, Giulio Claro, le *Prammatiche* del Regno di Sicilia, il *Supplementum chronicarum orbis ab initio mundi usque ad annum 1482* di Giacomo Filippo di Bergamo, Nicolò Intriglioli, Ottavio Corsetto, Giuseppe Cumia (ASP TI, Notaio Gian Giacomo Russo, b. 2299, 12 settembre 1606, cc. 3v-5r).

dall'inventario *post mortem* rileviamo la presenza di testi di Giuseppe Cumia, Giulio Claro (*Sententiae receptae?*), Cristoforo Porzio, di Matteo D'Afflitto (*Decisiones*) e Nicolò Intriglioli, dei *Capitula Regni Siciliae*, del *Titulorum omnium iuris tam civilis, quam canonici expositiones*, di un dizionario di diritto, del *De maleficiis* di Angelo Gambiglioni («Angelo Aretino»), del *De vita et moribus philosophorum* di Diogene Laerzio, di un volume di *Statuta*, della *Summa angelica de casibus conscientiae*³⁴. Il notaio Matta svolgeva spesso anche la funzione di patrocinatore in cause penali e civili presso la gran corte marchionale, i tribunali ecclesiastici e persino il Sant'Uffizio.

Alla giustizia civile è mia convinzione che si ricorresse con parsimonia, perché troppo costosa: nel 1561, per il recupero presso la curia marchionale di un credito di onze 6.15.8 Simone Schicchi per onorari di procuratori e avvocati spese onze 2.14, che la parte soccombente si impegnò a rimborsare entro 15 giorni³⁵. A causa delle spese giudiziarie, il debito era così aumentato di ben il 38 per cento. Le parcelle degli avvocati erano poi pesanti: Pietro Provina nel 1586 ingaggiò per due anni il palermitano Giacomo Cefalù con una salario complessivo di onze 40, perché lo assistesse in qualsiasi lite attiva e passiva, civile e criminale, tanto nella magna regia curia di Palermo quanto presso altri tribunali³⁶; e la pratica per ottenere dal giudice la tutela del nipote nel 1596 costò a Pietro Bisignana ben 5 onze³⁷.

Si preferiva perciò affidarsi ad arbitrati di persone rispettabili, le quali decidevano il caso «secundum Deum et iusticiam», senza possibilità di appello per nessuna delle parti, pena una multa fissata sin dall'inizio per la parte inosservante, a favore per metà della parte osservante e per metà dell'ospedale locale.

Le decisioni degli «arbitri et iudices compromissarii» erano verbalizzate agli atti della curia compromissaria, da cui il mastro notaio estraeva le copie. Se non forse le confraternite, certamente i terziari francescani avevano dei loro giudici per dirimere le controversie tra gli appartenenti all'ordine: nel 1589 il dottore *utriusque iuris* Lattanzio Foti, «iudex tertiarum ordinis minoris Sancti Francisci in hac terra Castri Boni», fu impegnato in una questione di eredità della defunta Anna De Sanctis tra il vedovo fra Filippo e i figli di fra Francesco Bonafede. La mancata accettazione della sentenza da una delle due parti avrebbe comportato il pagamento di una pesante ammenda di onze 20, per metà a favore del Monte di Pietà e per metà a favore dell'altra parte³⁸.

Ritengo, inoltre, che la giustizia civile non fosse, come quella penale, asservita del tutto al feudatario e al suo *entourage* e che fosse perciò capace anche di sentenze sfavorevoli per la stessa azienda marchionale.

Per giudici, avvocati e patrocinatori di Castelbuono il lavoro non mancava, anche perché come capitale dello stato feudale vi era concentrata tutta l'attività

³⁴ ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2241, 30 maggio 1608 (inventario *post mortem*), cc. 157r sgg.

³⁵ ASP TI, *Notaio Francesco Guarneri*, b. 2232, 31 luglio 1561.

³⁶ ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2236, 14 maggio 1586, cc. 137r-138r.

³⁷ ASP TI, *Notaio Vittorio Mazza*, b. 2363, 9 ottobre 1596, cc. 9r-v.

³⁸ ASP TI, *Notaio Pietro Paolo Abruzzo*, b. 2195, 23 ottobre 1589, cc. 71r sgg.

giudiziaria del marchesato di Geraci e se gli abitanti di Pollina erano particolarmente litigiosi, quelli di San Mauro erano più facili a delinquere. I reati più frequenti erano comunque quelli di pascolo abusivo e di furto, mentre non c'è traccia nella nostra documentazione di abigeati, che pure non dovevano mancare. I conflitti tra pastori e coltivatori erano all'ordine del giorno, ma i giudici dovevano occuparsi anche dei numerosi casi di abbandono del posto di lavoro senza regolare licenza e quindi della valutazione del danno che ne derivava al datore di lavoro. Danno che costui tendeva a sopravvalutare notevolmente, scaricando sui lavoratori costi pesantissimi, che non trovano molta giustificazione perché siamo in un'epoca in cui non mancavano certo i disoccupati che potessero subentrare immediatamente al fuggitivo. Ecco come Innocenzo Cicala e Antonino Martorana presentavano nel 1568 i danni causati dalla fuga del loro salariato Pasquale Pace, che si era impegnato con loro a preparare i maggesi nel feudo Ciaulino e a Matarazzo dal mese di febbraio sino alla fine dei lavori,

ad raxuni di tarì dudichi lu misi et uno paro di scarpi et è stato pagato per lu tempu passato et havi dinari superchio et ilicentiatu si partio di lu servizio cum diri chi era malato et essendo stato requesto plui volti chi havissi voluto andari a lu servizio, ditto Pasquali promisi tornari a servirli iuxta la forma che si obligao; noviter ditti protestanti hanno intiso che ditto Pasquali si havi allugato cum lu magnifico Celidonio Erranti utriusque iuris doctor et è andato a servirilo a li vigni a la Xumara di Pollina, in gravi danno, prejudicio et interesse di ipsi protestanti, attento ch'ora è lu tempo congruu di conzari ditti loro maisi, chi non si conzando li fora multo danno, preiudicio et interesse di ipsi protestanti ... In virtù di lu presenti atto protestatario lu reqedino che ipso Pasquali statim et incontinenti voglia andari a servirli a conzari ditti loro maisi como è obligato et mancando si protestano contro ipso Pasquali di tucti danni, interesse et spisi et di tucto quillo mancamento che si verrà a conseguiri per ditti maisi non si conzari in tal difettu et culpa chi li protestanti venissiro a non potiri seminarli. Et di più chi trovano ipsi exponenti ad alcuno chi vaya a servirli et conzari ditti maisi chi si li poczano allugari a quillo soldo chi meglio si porrà trovarli, tutto ad interesse et danno d'ipso protestato; etiam si protestano a tarì 4 lo jorno per uno arato del jorno chi havi vacato perfina al jorno chi troviranno garzuni³⁹.

Se era nella norma che al lavoratore inadempiente fosse accollata l'eventuale maggiorazione di salario da corrispondere al suo sostituto, appare molto esagerata la richiesta di un risarcimento di 4 tarì al giorno per il fermo dell'aratro, il cui costo era certamente inferiore, se non addirittura nullo, perché solitamente si utilizzavano i buoi e l'aratro dell'azienda. Ci chiediamo come avrebbe fatto Pasquale a rifondere il danno preteso con il suo salario mensile di appena 12 tarì, ossia con un salario giornaliero di neppure mezzo tarì. C'era davvero lavoro per gli avvocati! I fratelli Gian Antonio e Tommaso Cusimano *alias* Zano, in carcere perché si erano allontanati illicenziati dall'azienda di Giuseppe Salomone di Termini, per riottenere la libertà ed evitarsi ulteriori danni preferirono ritornare al lavoro e sottoporsi ciascuno a una penalità di tarì 12 al giorno qualora non avessero mantenuto l'impegno. Facevano da fideiussori Giovanni Cusimano *alias* Zano, loro padre, Bartolomeo Cusimano *alias* Zano, Francesco Mazzola e Antonino Mazzola⁴⁰.

³⁹ ASP TI, *Notaio Francesco Guarneri*, b. 2232, 29 marzo 1568, cc. 186v-187r.

⁴⁰ ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2238, 17 maggio 1597, cc. 147r-v.

Talvolta il mancato ritorno sul luogo del lavoro era dovuto a cause di forza maggiore, come nel caso di Epifanio Schicchi, il quale raccontava che un martedì sera aveva prestato un cavallo a don Vincenzo e a don Giovanni Ventimiglia, padre e figlio, per riaverlo il mercoledì successivo a mezzogiorno, ma ancora non glielo restituivano

et ditto exponenti non pò andari a serviri lo suo patruni cum lo quali è allogato, lo quali patruni li porria fari grandi interessi et si ni porria allogari un altro garzuni al danno et interesse di ipso exponenti⁴¹.

Non mancavano i contrasti tra coltivatori e altri soggetti interessati a vario titolo allo sfruttamento degli stessi luoghi, come ad esempio alla raccolta della legna. Sull'argomento conosciamo la vicenda dell'avvocato Errante, ma registriamo anche la protesta di tale Vincenzo Pipi di Palermo contro Antonino PAGESIO, Michele Castiglia, Giovanni Mazzola, Nicolò Lo Maligno e Antonio Ficarra, che nel 1564 gestivano aziende agricole nel feudo Sant'Anastasia e che, nel timore che i suoi animali destinati al trasporto della legna del feudo verso la marina con destinazione finale Palermo danneggiassero le messi, minacciavano di sequestrarglieli. Pipi raccontava che

ha accaptato tutti li ligna ad radiri di lo bosco di Sant'Anastasia per anni tri per unzi 40 di lo reverendo signuri abbati seu venerabili procuraturi [*sacerdote Pietro Raimondo*] et per quilli carriarsili a la marina per lu bisognu suo ... et volendo ditto protestanti iri ad farisi ditti ligni et carriari, li sopraditti di burgesi et consorti protestati non vonnu, cum diri chi tenno lu fegu preditto incluso et strasattato et chi andando ipso protestanti in ditto fego a fari ditti ligni li soi bestii li dannifichiriano l'erba et certi altri frivoli raxuni, undi per questo dicto protestanti li requidio et requedi – perchi li predicti protestati di burgesi et consorti hanno dicto puplicamenti chi si ipsu protestanti va ad fari li dicti lingna chi vonno levari li dicti soy muli et bestii – che non lo voglano perturbari né molestari ... in cosa alcuna, ma che lo voglano lassari iri a farsi lingna, altramenti ipso protestanti si protestao et protesta di tucti danni, spisi et interessi contra ipsi protestati et di tucto lo lueru et guadagnano chi guadangniria in dicti ligni⁴².

Nelle compravendite di animali, l'inganno era molto facile e spesso si trasformava in vera e propria truffa, come quella nei confronti di Pietro Rametta *alias* Zafarano da parte di Giacomo Failla e Vincenzo Battaglia, che gli avevano venduto quattro buoi, due dei quali si ritrovarono carcerati nel castello di Resuttano a istanza del barone del luogo e i due venditori non si curavano di farli scarcerare⁴³. C'erano poi i «vizi occulti», di cui spesso l'acquirente si rendeva conto in ritardo, quando ormai non gli restava che l'inutile protesta.

I reati di sangue erano frequenti, conseguenza di liti o atti di ritorsione, come dimostrano i due esempi che seguono: nel 1570 Andrea Battaglia «tirao a ditto Federico [Dispazio] con una tradenta et chi detti a la fachia in canto l'ochio di modo che si medica et sta male»⁴⁴; Ercole Vinciguerra invece nel 1594 con atto temerario ferì con una schioppettata la mula di Pietro Battaglia fu Domenico,

⁴¹ ASP TI, *Notaio Pietro Paolo Abruzzo*, b. 2184, 27 giugno 1567, c. 526.

⁴² *Ibidem*, b. 2183, 8 giugno 1564, c. 317r.

⁴³ ASP TI, *Notaio Francesco Guarneri*, b. 2234, 9 agosto 1576, c. 282v.

⁴⁴ *Ibidem*, b. 2232, 20 luglio 1570, cc. 181v-182r.

causandone la morte⁴⁵. Vinciguerra doveva essere un cattivo soggetto e nel 1598 lo ritroveremo in carcere per motivi che ignoriamo⁴⁶, ma i Battaglia erano particolarmente sfortunati: accusato da Biancofiore Ortolano all'arcivescovo di Messina «de usuraria pravitate», Antonino Battaglia fu Andrea nel febbraio 1566 si trovava in carcere e chiedeva di essere liberato per potersi occupare della sua azienda agraria⁴⁷. Di solito, la scarcerazione veniva accordata con facilità e la pena detentiva commutata in un'ammenda pecuniaria.

I matrimoni non sempre erano fortunati: Francesca, moglie di Francesco Fazio, scoprì con sua grandissima sorpresa che il marito era bigamo⁴⁸. Erano numerosi i casi di restituzione di dote alle mogli che temevano di rimanere coinvolte nell'indebitamento dei mariti, ma Antonina Battaglia nel 1593 la ottenne perché il marito Francesco Capuano «delinquisset et fuisset bannitus»⁴⁹. Era alto evidentemente il rischio che il patrimonio familiare finisse sequestrato e messo all'asta per pagare le rapine del marito fuorilegge. I familiari e addirittura i consanguinei erano infatti chiamati a rifondere ai danneggiati il valore delle rapine commesse dai banditi che imperversavano nelle campagne («discorridori di campagna»).

Costò carissimo a parecchi castelbuonesi il furto di mercanzie commesso nel luglio 1593 su una feluca nel tratto di mare tra Cefalù e Finale di Pollina. Il danneggiato Gian Matteo Conestabile di Messina ottenne dal viceré che a pagare il prezzo delle merci rubate fossero sia le comunità delle terre e delle città cui appartenevano i banditi e «discorridori di campagna» che avevano effettuato il furto, sia i loro consanguinei. A Castelbuono fu inviato come commissario il dottore *utriusque iuris* Arcadio Zumbo, che attribuì a ciascuno dei tre banditi castelbuonesi implicati nel furto (Fabio La Cela, il defunto Gian Pietro Castiglia e Domenico Cusenza), e conseguentemente ai loro consanguinei, il pagamento di un risarcimento di onze 91.16.18. I giurati di Castelbuono ottennero che una parte della somma fosse dilazionata in due rate scadenti a Natale e al primo agosto 1594. Ma intanto il 28 settembre Conestabile, presente personalmente a Castelbuono, riscuoteva dai consanguinei del defunto Gian Pietro Castiglia⁵⁰ e di Domenico Cusenza⁵¹ somme per complessive onze 136.3. Per la parte rimanente

⁴⁵ ASP TI, *Notaio Pietro Paolo Abruzzo*, b. 2223, 7 maggio 1594, c. 215r.

⁴⁶ ASP TI, *Notaio Vittorio Mazza*, b. 2363, 26 agosto 1598, cc. 48v-49r.

⁴⁷ ASP TI, *Notaio Pietro Paolo Abruzzo*, b. 2223, b. 2184, 28 febbraio 1565, s. c. 1566, c. 343.

⁴⁸ *Ibidem*, b. 2183, 17 ottobre 1563, c. 67r.

⁴⁹ ASP TI, *Notaio Vittorio Mazza*, b. 2361, 15 febbraio 1592, s. c. 1593, cc. 205r-v.

⁵⁰ Da Fabio e Francesco Castiglia onze 21, mastro Nicolò Castiglia onze 5, Flaminio Guarneri onze 4, Giovannuccio Giaconia onze 2.15, Eutichio Giaconia onze 2.15, Gian Calogero Coco onze 2.15, Giovanni Fiduccio onze 2.15, Girolamo Trimarchi onze 2.15, Nicolò Ferraro onze 2.15, Giovannella Peroxino onze 2.15, Gian Pietro Giaconia onze 2.14, Leonardo Cusimano onze 2, Col'Antonio La Rocca onze 1.15, Antonino Piraino onze 1.15, Pietro Provina onze 1.15, notaio Vittorio Mazza onze 1, Pietro Tumminello onze 0.24, mastro Filippo Castiglia onze 0.20, Virgilio Alteri onze 0.20 (ivi, b. 2362, 28 settembre 1593, cc. 59v-60v).

⁵¹ Da Pietro Ruberto onze 27, Francesco Battaglia alias Lo Checco onze 5, Gian Pietro Ruberto onze 4, mastro Giuseppe Barreca onze 3, Pietro Battaglia onze 3, mastro Antonino Ferraro onze 3, Domenico Battaglia e Barreca onze 3, mastro Giovanni Fiduccio onze 3, Bartolo Zumbarello onze 2.25, Domenico Schicchi onze 2.15, Antonino Battaglia onze 2, Pasquale Coco onze 2, Nicolò Puccio

(onze 138.17.15) il mercante messinese concedeva la dilazione in due rate con la fideiussione dei giurati in carica e cedeva loro il diritto a riscuotere onze 94 dai consanguinei del defunto Gian Pietro Castiglia⁵², di Domenico Cusenza⁵³ e di Fabio La Cela⁵⁴. È appena il caso di rilevare che tra i consanguinei dei banditi chiamati a contribuire c'erano il giurato in carica Pietro Provina e due notai (Mazza e Russo).

Le spese sostenute dal Conestabile, calcolate in onze 20, gli sarebbero state pagate dai giurati in due rate, a Natale e al 1° agosto successivo. Al dottore *utriusque iuris* Zumbo per 29 giorni di missione a Castelbuono, in ragione di tarì 24 al giorno, e per le diarie di un commissario in ragione di tarì 12 al giorno e di un algozario in ragione di tarì 8 al giorno, i giurati pagarono altre onze 42.15⁵⁵. Conestabile si fermò ancora per qualche giorno e il 1° ottobre ricevette dal commissario Cosimo Romeo, per conto dello Zumbo, onze 136 pagate dai consanguinei del defunto Gian Pietro Castiglia e di Domenico Cusenza⁵⁶.

Non so quali reati avessero commesso Giuseppe Macaluso di Castelbuono, Gian Domenico Li Voti di Ciminna, Vincenzo Manzuni di San Mauro, Giuseppe Lombardo di Caltagirone e Rocco Borruì di Palermo, che nell'aprile 1597 il castellano delle carceri consegnò a Giacomo Di Mitri di Palermo per ordine della regia gran corte⁵⁷. Probabilmente si trattava di banditi di strada catturati nel marchesato.

Il carcere infine era ubicato all'interno del castello feudale e nel 1592 era stato interessato da grossi lavori di muratura al cui costo avevano partecipato tutte le popolazioni del marchesato. In realtà, le fonti più volte parlano di nuove carceri e quindi è molto probabile che si trattasse di trasferimento in altri locali, sempre all'interno del castello, in precedenza adibiti alla molitura del grano se essi presero il nome di *carcere del centimolo*, dove i carcerati si "calavano" da una botola in alto chiusa da una grata di ferro.

onze 2, notaio Gian Giacomo Russo onze 2, Giovanni Battaglia di Sebastiano onze 2, Bernardino Battaglia onze 1.26, Aurelio Fontana onze 1.15, mastro Porfirio Guarneri onze 1.15, Girolamo Gambaro onze 1, mastro Pietro Fiduccio onze 1, Gioacchino Di Marco onze 0.24, Pietro Xillia onze 0.18, Pietro Fiduccio onze 0.18, Girolamo Mazzola onze 0.15, Filippo Barreca onze 0.12, Domenico Pulesio onze 0.12 (ivi, cc. 60v-61v).

⁵² Da Michele, Fabio e Francesco Castiglia, fratelli del bandito, onze 26, Bernardino Giaconia di Geraci onze 3, Francesco Giaconia onze 2.15, Vincenzo Giaconia onze 2.15 (ivi, c. 62r).

⁵³ Da Filippo Cusenza onze 6, Fabio e Giuseppe Cusenza onze 8, Andrea Ruberto onze 2 (*ibidem*).

⁵⁴ Da Francesco e Tommaso (?) La Cela onze 40, Domenica moglie di Giacomo Cicero onze 2, Francesco Peri onze 2.

⁵⁵ *Ibidem*, 28 settembre 1593, cc. 64v-65r. Leonardo Cusimano approfittava della presenza di Conestabile a Castelbuono per vendergli formaggio pecorino per un valore di onze 158.20.15, a onze 2.24 a cantaro, che il mercante messinese pagava cedendogli il diritto che vantava su una somma di pari importo a carico dei giurati di Castelbuono (ivi, 28 settembre 1593, cc. 65rv).

⁵⁶ *Ibidem*, 1 ottobre 1593, c. 69v.

⁵⁷ ASP TI, *Notaio Filippo Guarneri*, b. 2238, 5 aprile 1597, cc. 131r-v. Macaluso lasciava un debito residuo di onze 2.10 a favore di Margherita Di Garbo, vedova di Antonio, per la compravendita di un cavallo, che il suo fideiussore Francesco Lo Coco fu Antonio era costretto a pagare in sua vece (*ibidem*, 12 aprile 1597, cc. 132v-133r).